

Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto

Via Alessandria, 12

63100 Ascoli Piceno

S T A T U T O

PER IL CONSORZIO OBBLIGATORIO TRA I COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO

DEL FIUME TRONTO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

approvato con Decreto Prefettizio n. 26611/IV del 10.10.1956, e modificato dalle seguenti deliberazioni dell'Assemblea Generale:

- n. 8 dell'8.05.1982;
- n. 9 del 28.12.2001;
- n. 9 del 26.11.2003;
- n. 9 del 27.6.2011;
- n. 16 del 6/12/2019;

Art. 1 - Natura giuridica e sede

1. Tutti i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte del bacino imbrifero montano del fiume Tronto sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953 n.959.
2. Del Consorzio fanno parte i seguenti Comuni **Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Colli del Tronto, Comunanza, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta** e potranno farne parte anche i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti e/o inseriti nell'ambito del bacino stesso, e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti emessi dall'Autorità competente.
3. Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, disciplinato dal presente Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.
4. Il Consorzio ha sede in Ascoli Piceno.
5. La durata del Consorzio è quella disposta dalla legge 27/12/1953 n.959 salvo che legge stessa non disponga tempi e modalità diverse.
6. Il Consorzio ha la seguente denominazione: "Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Tronto".
7. Il Consorzio ha un proprio logo rappresentativo.

Art. 2 - Scopo

1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art.1, comma 12, della legge 27 dicembre 1953 n.959 impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei comuni consorziati. In particolare esso provvede a:
 - a) concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedere, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
 - b) attuare e coordinare tutte le iniziative atte ad incrementare, sviluppare e sostenere l'economia agricola della provincia creando maggior reddito e migliori condizioni di vita per la popolazione rurale;
 - c) favorire il sorgere e l'ampliarsi di attività di carattere industriale ed artigiano;
 - d) curare, attraverso appositi corsi o scuole, la qualificazione e la specializzazione della manodopera locale in modo da facilitarne l'occupazione ed aumentarne il reddito;
 - e) coordinare ed incrementare gli sforzi delle amministrazioni provinciali, comunali e consortili per una migliore manutenzione e sistemazione della rete stradale facente capo ai suddetti Enti;
 - f) sostenere le iniziative di carattere turistico valorizzandole per sfruttare adeguatamente tutte le possibilità naturali;
 - g) potenziare e coordinare tutte le attività sociali ed assistenziali a favore delle categorie più bisognose;
 - h) aiutare ed integrare, in casi eccezionali, i bilanci dei comuni deficitari allorché sia constatata l'impossibilità di ulteriori aggravii fiscali, avendo gli stessi già superato il carico medio dei comuni consorziati;

- i) realizzare le opere di pubblica utilità indispensabili e di competenza dei Comuni qualora questi non ne avessero la possibilità, sia pure dopo aver ottenuto il contributo dello Stato.
2. Il Consorzio potrà provvedere alla richiesta erogazione della fornitura diretta di energia elettrica ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.3 della legge 27.12.1953 n. 959.
 3. Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte, per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originate dalla applicazione della legge 27.12.1953 n.959, nei confronti di chiunque. Su richiesta degli interessati provvederà anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni o gruppi di privati in tutte le vertenze originate da nuovi o vecchi impianti idroelettrici.

Art. 3 – FINANZIAMENTI

1. Il Consorzio BIM costituisce il fondo comune formato dalle entrate del sovracanone nonché dalle entrate derivanti dai risarcimenti ambientali e da ogni altra analoga fonte.
2. Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza facendo in modo che tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano beneficiarne, eventualmente anche secondo criteri di rotazione predefiniti.
2. Il Consorzio provvede altresì all'assolvimento del proprio scopo con l'utilizzazione anche di proventi di fitti dei beni patrimoniali, con gli utili provenienti da servizi e concessioni a terzi e da quelli derivanti dalla cessione a terzi dell'energia elettrica tenuta a sua disposizione.

Art. 4 – Organi del Consorzio e durata dei medesimi.

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, dura in carica cinque anni di norma; essi rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi.
3. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza del medesimo.
4. Tutti i componenti dell'Assemblea Generale sono sempre rinominabili.

Art. 5 – Composizione dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea generale del Consorzio è costituita dai rappresentanti dei singoli Comuni consorziati eletti dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione ed in numero di:
 - un rappresentante per tutti i Comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti;
 - due rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti;
 - tre rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
 - quattro rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione oltre 10.000 abitanti.
2. Nel deliberare l'elezione dei rappresentanti presso l'assemblea del Consorzio i consigli comunali deliberano con voto limitato assicurando la rappresentanza della minoranza, quando i rappresentanti da eleggere sono in numero superiore a due.
3. Gli eletti durano in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'avviso di convocazione per la partecipazione alla prima Assemblea Generale utile dopo la designazione da parte del Comune, e comunque fino a quando non sono sostituiti; essi possono essere sempre rieletti.
4. Entro novanta giorni successivi alla scadenza della durata dei cinque anni di cui al precedente comma, ovvero in caso di dimissioni, decadenza o decesso del Rappresentante, il Consiglio Comunale provvede alla nomina di cui al comma 1. Trascorso infruttuosamente il termine di giorni novanta di cui al precedente

capoverso, il Presidente del Consorzio invita il Sindaco a far adottare il relativo atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale.

5. La popolazione di riferimento indicata al precedente comma 1 è quella legale risultante dall'ultimo censimento nazionale della popolazione.
6. Le dimissioni da rappresentante dell'Assemblea devono essere presentate al Presidente del Consorzio ed al Sindaco del Comune che lo ha eletto.

Art. 6 – Incompatibilità dei membri dell'Assemblea Generale.

1. Non può essere nominato rappresentante del Comune in seno all'Assemblea Generale:
 - colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il Consorzio;
 - colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Consorzio, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;
 - colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, è stato legalmente messo in mora;
 - colui che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste agli artt. 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - colui che si trova in una delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - l'amministratore con deleghe gestionali in società, anche private, che si trovino in conflitto d'interesse con il Consorzio;
 - le persone di età inferiore agli anni 18.

Art. 7 – Doveri e condizione giuridica dei membri dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

1. Il comportamento del Presidente, dei Consiglieri e dei membri dell'Assemblea Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
2. Il Presidente, i Consiglieri ed i membri dell'Assemblea Generale devono astenersi dalla discussione, dalla votazione e dall'adozione di qualsiasi atto riguardante interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 8 – Competenze dell'Assemblea.

1. Spetta all'Assemblea Generale:
 - a) l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo del Consorzio;
 - b) la nomina del revisore dei conti ai sensi dell'art. 15;
 - c) l'approvazione del piano degli interventi su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) l'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;
 - e) l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
 - f) deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, alle relative permutate e concessioni;
 - g) i provvedimenti relativi a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
 - h) la determinazione in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'attribuzione delle indennità di carica e/o dei gettoni di presenza spettanti ai rappresentanti, tenendo presente la legislazione in materia.

Art. 9 Funzionamento dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente nonché per l'eventuale assestamento di bilancio, e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea Generale è chiamata a discutere ed a deliberare.
3. L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente, anche avvalendosi di procedure telematiche, almeno 10 giorni liberi prima della data della seduta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei membri.
5. La seconda convocazione, sempre che ciò sia indicato nell'avviso, può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
6. Per l'approvazione delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Per l'approvazione delle delibere concernenti modificazioni statutarie è richiesta la maggioranza qualificata pari a **2/3** dei membri.
7. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Ai rappresentanti compete il rimborso delle spese di viaggio se residenti in luoghi diversi da quello della riunione.
9. L'assemblea può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede del Consorzio purché l'adunanza si svolga sul territorio di competenza.

Art. 10 - Elezione e composizione del Consiglio Direttivo e del Presidente.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da uno a otto membri, oltre al Presidente, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale.
2. L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di liste collegate al candidato Presidente. La lista contenente il nome del candidato Presidente e i membri del Consiglio Direttivo dovrà essere depositata e protocollata dall'ufficio di segreteria del Consorzio almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Risulteranno eletti il Presidente, e la lista collegata che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti assegnati all'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti da parte dei presenti.

Art. 11- Competenze del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti materie:
 - a) proposta del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - b) approvazione dei regolamenti, ivi compresi quello per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente ed il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; provvede altresì all'approvazione della pianta organica del personale dipendente;
 - c) autorizzazione a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
 - d) predisposizione ed esecuzione del piano degli interventi;
 - e) nomina e revoca il Segretario del Consorzio, su proposta del Presidente;
 - f) curare la gestione amministrativa, economica, disciplinare degli affari, le pratiche o diritti del Consorzio, con mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio per contribuire al conseguimento degli scopi statutari;
 - g) approvare i progetti tecnici per l'esecuzione del programma di massima deliberati dall'Assemblea Generale;
 - h) deliberare sul servizio di tesoreria;
 - l) stabilire norme e condizioni per i singoli appalti o per la concessione di contributi o mutui;

- l) deliberare in secondo grado sui ricorsi contro il Consorzio;
 - m) variazioni di bilancio salvo la loro ratifica da parte dell'assemblea;
 - n) attribuire ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa e contabile di diversi capitoli sia dell'entrata che della spesa del bilancio che non siano contributi e trasferimenti;
 - o) ogni altra competenza che non sia riservata alla Assemblea Generale, al Presidente ovvero ad altri organi.
2. Il Consiglio potrà avvalersi dell'opera di apposite Commissioni consultive.
 3. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede del Consorzio purché l'adunanza si svolga sul territorio di competenza.

Art. 12 - Competenze del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio.
2. Al Presidente competono:
 - a) la presidenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
 - b) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, impartendo apposite istruzioni agli Uffici;
 - c) la convocazione del Consiglio Direttivo e la fissazione dell'ordine del giorno;
 - d) la convocazione dell'Assemblea Generale e la fissazione dell'ordine del giorno;
 - e) la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
 - f) curare l'esatta assegnazione nelle singole gestioni delle entrate e delle spese;
 - g) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
 - h) sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili e degli atti di gestione dell'ente;
 - i) stipulare tutti gli atti nell'interesse del Consorzio;
 - l) fare quanto occorre per la gestione dell'Ente.

Art. 13 – Il Vicepresidente

1. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14 – Mozione di sfiducia

1. L'Assemblea può proporre una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno il 51% dei membri assegnati e in carica dell'Assemblea Generale e deve essere votata in prima convocazione. Se non si raggiunge il quorum la mozione decade.
3. La mozione è presentata al Presidente in carica e al Segretario per l'acquisizione al protocollo dell'Ente.
4. Detta mozione, a cura del Segretario, è trasmessa ai Componenti del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente deve convocare apposita Assemblea entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della mozione.
Nel caso di mancata convocazione, nel termine sopraindicato, vi provvede il Rappresentante dell'Assemblea Generale più anziano di età.
6. La mozione, perché venga approvata, deve riportare la maggioranza assoluta dei voti assegnati, in tal caso il Presidente entro 30 giorni deve convocare nuove elezioni.

Art. 15 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scelto su una terna proposta dal Presidente del Consorzio individuata sia nel Registro pubblico dei Revisori Legali, ovvero degli Albi dei Revisori Contabili, dei

Dottori e dei Ragionieri Commercialisti. E' eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti dai Rappresentanti presenti.

2. Il Revisore dei Conti:
 - a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio mediante verifiche trimestrali di cassa; esercita altresì il controllo degli adempimenti sia contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali che fiscali;
 - b) presenta all' Assemblea un parere motivato sulle proposte di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
 - c) può assistere alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico- finanziaria del Consorzio;
 - d) può procedere ad atti di ispezione e controllo in merito alla tenuta della contabilità;
3. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha il dovere di riferire all'Assemblea che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla richiesta;
4. La durata della carica è fissata in anni tre decorrenti dalla nomina e può essere sempre rieletto.
5. Il compenso spettante al Revisore viene stabilito in sede di nomina.
6. Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Consorzio.
7. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Consorzio e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti del Consorzio e dai dipendenti della regione, della provincia, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nel territorio di competenza.
8. Il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso il Consorzio o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 16 – Segretario Consorziale

1. Il Segretario Consorziale, ove possibile, è un dipendente di ruolo degli Enti Locali del territorio BIM in possesso di comprovate competenze giuridiche, finanziarie ed organizzative.
2. Il Segretario Consorziale dipende funzionalmente dal Presidente.
3. Il Segretario Consorziale:
 - a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Consorzio, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 17 – Albo del Consorzio

1. Il Segretario cura, anche a mezzo di un dipendente incaricato, la tenuta di un Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

Art. 18 Piano degli interventi

1. Il Piano degli interventi è lo strumento di programmazione con il quale il Consorzio amministra le entrate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Il Piano è predisposto dal Consiglio Direttivo, che ne cura altresì l'esecuzione, ed è approvato dall'Assemblea Generale.
3. Le concrete modalità di redazione del Piano sono definite con apposito regolamento.

Art. 19 – Albo on line del Consorzio

1. L'Albo di cui al precedente art. 17 è tenuto in formato digitale, in una apposita sezione del sito istituzionale del Consorzio.

Art. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre precedente l'esercizio finanziario, ed il conto consuntivo entro il termine del 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21 Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, verrà affidato ad uno o più Istituti Bancari sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

Art. 22 Amministrazione del patrimonio

1. Tutti i beni del Consorzio devono essere inventariati per consistenza e valore.
2. Gli inventari devono essere aggiornati periodicamente e quando nuovi beni - immobili, mobili e strumentali – entrano a far parte del patrimonio dell'Ente.
3. La stipulazione dei contratti, eseguita da pubblico notaio, deve essere preceduta da apposita deliberazione del Direttivo indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
4. Le procedure e le opere di conservazione, manutenzione, restauro del patrimonio ed anche le provviste di materiali di consumo e di beni strumentali ad uso dell'ufficio devono essere disciplinati da apposito regolamento demandato alla competenza del consiglio direttivo.
5. I lavori di modesta entità possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta e in parte con il cottimo fiduciario secondo le disposizioni del sunnominato regolamento.

Art. 23 La responsabilità

1. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è personale, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi.

Art. 24 Norma transitoria di prima applicazione e di rinvio

1. L'articolo 4, **comma 2**, l'articolo 10, l'articolo 13 e l'articolo 16, così come approvati, troveranno la loro prima applicazione a decorrere dal **19.12.2021**. Fino a tale data restano in carica gli attuali Organi Esecutivi eletti a norma degli articoli 11 e 16 dello Statuto di cui ai precedenti atti dell'Assemblea n. 5 del 16.1.2015 e n. 11 del 19.12.2016.
2. L'articolo 15 del presente statuto, troverà la sua applicazione dall' 1.1.2020.